

Data 8 febbraio 2012

Protocollo 0001835/DB/1608

Classificazione 009.00

Ai Comuni del Piemonte
LORO SEDI

e, p.c. Alla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro – Settore Standard formativi, Qualità ed Orientamento professionale
SEDE

Oggetto: L.R. n. 38/2006 e s.m.i. art. 5 - D.G.R. n. 103 – 12937 del 21/12/2009. Formazione obbligatoria di aggiornamento rivolta ai titolari di esercizio in attività o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande. Comunicazione.

La l.r. 38/2006 e s.m.i. prevede, all'art. 5 comma 3, l'obbligo per i titolari di esercizi in attività, o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande, di frequentare, per ciascun triennio, il previsto corso di formazione professionale.

In merito alla decorrenza di detto obbligo formativo si richiamano, le seguenti disposizioni:

Conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio nel settore alimentare	Data di decorrenza dell'obbligo di aggiornamento (per chi somministra alimenti e bevande)	Riferimenti normativi
Prima del 1° marzo 2010	Dal 1° marzo 2010 (N.B.: il corso di aggiornamento obbligatorio dovrà essere svolto entro il 1° marzo 2013 pena l'erogazione delle sanzioni previste dalla l.r. 38/2006)	- d.g.r. 13 - 2089/2011, Sezione VI, paragrafo 6.1.1 comma 2; - d.g.r. 13 - 2089/2011, Sezione VI, paragrafo 6.1.1 comma 4
Dal 1° marzo 2010 (Vecchio modulo di 130 ore o modulo integrativo di 50 ore al corso di 80 ore per la vendita di alimentari)	Dal 1° marzo 2016 (N.B.: il corso di aggiornamento obbligatorio dovrà essere svolto entro il 1° marzo 2019 pena l'erogazione delle sanzioni previste dalla l.r. 38/2006)	d.g.r. 13 - 2089/2011, Sezione VI, paragrafo 6.1.1, comma 1;

Dal 1° marzo 2010 (Vecchio modulo di 80 ore per la vendita di alimentari)	Dal 1° marzo 2013 (N.B.: il corso di aggiornamento obbligatorio dovrà essere svolto entro il 1° marzo 2016 pena l'erogazione delle sanzioni previste dalla l.r. 38/2006)	d.g.r. 13 - 2089/2011, Sezione VI, paragrafo 6.1.1 comma 3
Dal 24 maggio 2011 (Nuovo corso "unico" di 100 ore)	Dal 1° marzo 2013 (N.B.: il corso di aggiornamento obbligatorio dovrà essere svolto entro il 1° marzo 2016 pena l'erogazione delle sanzioni previste dalla l.r. 38/2006)	d.g.r. 13 - 2089/2011
<p>Si precisa che in caso di subingresso negli ultimi sei mesi di scadenza del triennio (ovvero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2012 ed il 1° marzo 2013; tra il 1° settembre 2015 ed il 1° marzo 2016; ecc.), l'esercente che subentra nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve frequentare il corso entro il primo anno del triennio successivo (ovvero entro il 1° marzo 2014; entro il 1° marzo 2017; ecc.) - d.g.r. 103 - 12937/2009, Sezione I, paragrafo 1.6 comma 3</p>		

Restando a disposizione per ogni chiarimento ed informazione in merito, si rammenta che le disposizioni suddette si applicano nei confronti degli esercizi presenti nell'ambito del territorio di ciascun comune.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Claudio Marocco



Visto
Il Direttore Regionale
dott. Giuseppe Benedetto



Referente: dott.ssa Palmira Cutrone
tel. 011 432 3503

